



---

## Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti gli accreditati per il mentorato per l'innovazione (Disposizioni d'esecuzione concernenti il mentorato per l'innovazione)

del 2 settembre 2022

---

*Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)*

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016<sup>1</sup> (Legge su Innosuisse; LASPI),  
e l'articolo 46 capoversi 2 e 6 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse del 4 luglio 2022<sup>2</sup>,

*stabilisce:*

### **Art. 1** Oggetto

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti gli accreditati per il mentorato per l'innovazione:

- a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- b. le procedure;
- c. la durata delle prestazioni di sostegno;
- d. i costi computabili;
- e. gli importi massimi dei diversi generi di accreditati.

### **Art. 2** Condizioni per i richiedenti

<sup>1</sup> Sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 45 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>3</sup> le organizzazioni, le società o gli enti privati o pubblici che vogliono valorizzare un progetto d'innovazione e impiegano meno di 250 equivalenti a tempo pieno al momento della presentazione della domanda; per le imprese controllate da un'altra impresa è determinante il numero di equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo aziendale.

<sup>2</sup> Di norma, l'impresa dimostra di avere sede in Svizzera ai sensi dell'articolo 45 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

### **Art. 3** Forma e contenuto della domanda

<sup>1</sup> La domanda deve essere presentata a Innosuisse per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione dalla stessa Agenzia. È possibile presentare una domanda in qualsiasi momento.

<sup>2</sup> Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto al sostegno.

<sup>3</sup> La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese. La lingua in cui è presentata la domanda è considerata la lingua del procedimento. In casi motivati, Innosuisse può prevedere una modifica della lingua del procedimento, di propria iniziativa o dietro richiesta.

### **Art. 4** Decisione di Innosuisse

<sup>1</sup> Innosuisse decide in merito alla domanda emanando una decisione impugnabile.

<sup>2</sup> Se accoglie una domanda, Innosuisse stabilisce nella decisione in particolare:

- a. l'oggetto e l'importo massimo dell'accredito, con indicazione del genere di prestazione di mentorato per cui è utilizzabile l'accredito;
- b. il termine per l'utilizzo dell'accredito;

<sup>1</sup> RS 420.2  
<sup>2</sup> RS 420.231  
<sup>3</sup> RS 420.231

---

c. i diritti e gli obblighi dell'impresa.

<sup>3</sup> L'impresa regola il rapporto giuridico con i e le mentori dell'innovazione che le offrono sostegno.

<sup>4</sup> La prestazione di sostegno può iniziare a partire dal momento della presentazione della domanda. Tuttavia, le prestazioni fornite prima della decisione di Innosuisse in merito alla domanda vengono rimborsate soltanto in caso di accoglimento della domanda.

**Art. 5** Durata della prestazione di sostegno

I e le mentori dell'innovazione offrono consulenza all'impresa finché ciò è a loro giudizio necessario e l'accredito non è esaurito, tuttavia non oltre 12 mesi dalla sua concessione.

**Art. 6** Importi massimi e utilizzo dell'accredito

<sup>1</sup> Si applicano gli importi massimi seguenti per:

- a. prestazioni ai sensi dell'articolo 44 lettera a dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse<sup>4</sup>: 2000 franchi;
- b. prestazioni ai sensi dell'articolo 44 lettera b dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse: 10 000 franchi;
- c. prestazioni ai sensi dell'articolo 44 lettere c e d dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse congiuntamente: 5000 franchi.

<sup>2</sup> L'impresa può ottenere prestazioni di mentorato fino all'importo massimo stabilito nell'accredito a una tariffa oraria pari a 200 franchi, comprensiva dell'eventuale IVA. L'accredito può essere utilizzato unicamente per prestazioni appropriate, realmente fornite e corrispondenti ai requisiti di legge. Sono escluse ulteriori indennità.

**Art. 7** Versamento dell'indennità

<sup>1</sup> Il o la mentore dell'innovazione presenta all'impresa il conteggio per la prestazione di sostegno fornita. L'impresa prende posizione in merito all'elenco delle ore impiegate dal o dalla mentore dell'innovazione e ne autorizza il pagamento. Successivamente il o la mentore dell'innovazione può sottoporre l'elenco delle ore di prestazione direttamente a Innosuisse affinché venga erogata l'indennità.

<sup>2</sup> Il versamento dell'indennità da parte di Innosuisse ha luogo dopo che Innosuisse ha valutato la richiesta del o della mentore dell'innovazione.

**Art. 8** Abrogazione di un altro atto normativo

Le disposizioni d'esecuzione concernenti il mentorato per l'innovazione del 16 novembre 2017 sono abrogate.

**Art. 9** Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.